

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 11.02.2021

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 11.02.2021

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

Indice

TITOLO I

Oggetto e definizioni

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2. Definizioni

TITOLO II

Il Consiglio di Corso di Studio

Art. 3. Funzioni

Art. 4. Composizione

Art. 5. Competenze

Art. 6. Convocazione

Art. 7. Svoglimento delle sedute

Art. 8. Verbalizzazione

TITOLO III

Il Coordinatore del Corso di Studio

Art. 9. Il Coordinatore del Corso di Studio

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 10. Rinvio

Art. 11. Entrata in vigore

TITOLO I

Oggetto e definizioni

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina il processo organizzativo interno e il funzionamento dei Corsi di Studio attivati nell'Università LUM Giuseppe Degennaro e dei suoi organi.
- 1.2 Il presente regolamento si applica ove compatibile anche ai Consigli di Corso di Studio, ove istituiti.

Art. 2. Definizioni

- 2.1 Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Corso di Studio", il corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico accreditate dall'ANVUR
 - (a) per "Dipartimento", il Dipartimento presso cui è attivato il Corso di studio
 - (b) per "Statuto", lo statuto emanato con decreto presidenziale n. 113/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 178 del 16 luglio 2020 ed eventuali successive modificazioni;
 - (c) per "Università", la LUM "Giuseppe Degennaro".

TITOLO II

Il Consiglio di Corso di Studio

Art. 3. Funzioni

- 3.1 Il Consiglio di Corso di Studio gestisce tutti i processi dell'assicurazione della qualità dei Corsi di studio, dalla progettazione e pianificazione del processo formativo all'erogazione delle attività didattiche, dal monitoraggio al riesame della loro gestione e dei relativi esiti e risultati, secondo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo.

3.2 Il Consiglio di Corso di Studio esercita altresì tutte le altre funzioni in materia di didattica delegate dal Dipartimento.

Art. 4. Composizione

4.1 Il Consiglio di Corso di studio è composto da:

- (a) *il Coordinatore di Corso di Studio,*
- (b) *tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato e i ricercatori che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso di Studio,*
- (c) *i rappresentanti dei docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso di Studio, nominati dal Consiglio di Amministrazione;*
- (d) *un rappresentante degli studenti, con diritto di voto limitato alle materie di preminente interesse degli studenti.*

4.2 I docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso di Studio, diversi dai rappresentanti dei docenti a contratto nominati dal Consiglio di Amministrazione, partecipano alle sedute del Consiglio di Corso di Studio senza diritto di voto.

4.3 Alle sedute del Consiglio di Corso di Studio può essere invitato a partecipare qualunque altro organo dell'Università o suo rappresentante, docente a contratto e studente diverso dai relativi rappresentanti, o componente del personale tecnico-amministrativo, su disposizione del Coordinatore di Corso di Studio, eventualmente a ciò delegato dal Consiglio di Corso di Studio. L'invitato partecipa alla seduta senza diritto di voto.

4.4 L'assenza deve essere giustificata prima dell'inizio della seduta.

Art. 5. Competenze

5.1 Il Consiglio di Corso di Studio:

- (a) *elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico di Corso di Studio, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali;*
- (b) *definisce e sottopone al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione al Corso;*
- (c) *pianifica lo svolgimento del processo formativo, in particolare per quanto riguarda il calendario e l'orario delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e degli esami di laurea;*
- (d) *monitora lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali e i relativi risultati e riesamina il processo formativo;*
- (e) *esamina e delibera in merito a tutte le pratiche relative a:*
 - (i) *iscrizioni ad anni successivi;*

- (ii) passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti;
- (iii) piani di studio individuali;
- (iv) mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti.

Art. 6. Convocazione

- 6.1 Il Consiglio di Corso di Studio è convocato almeno quattro volte l'anno
- 6.2 Il Coordinatore del Corso di Studio convoca il Consiglio di Corso di Studio, con comunicazione inviata a mezzo mail a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio e a coloro che vi partecipano senza diritto di voto almeno 5 giorni prima della data della seduta del Corso di Studio. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo mail fino a 2 giorni prima della data della seduta.
- 6.3 I componenti rappresentanti almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Corso di Studio possono richiedere al Coordinatore del Corso di Studio la convocazione del Consiglio di Corso di Studio, eventualmente anche d'urgenza, allegando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Se il Coordinatore del Corso di Studio non invia la convocazione entro i successivi 3 giorni dalla richiesta, i richiedenti possono convocare direttamente il Consiglio di Corso di Studio secondo le forme e i tempi di cui all'articolo 6.2.
- 6.4 La convocazione contiene la data, il luogo, l'ora e la modalità di svolgimento della seduta di Consiglio di Corso di Studio, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 6.5 Il rappresentante degli studenti sono convocati solo in relazione ai punti dell'ordine del giorno in cui è prevista la trattazione di argomenti di preminente interesse degli studenti.

Art. 7. Svolgimento delle sedute

- 7.1 Le sedute di Consiglio di Corso di Studio possono svolgersi, a discrezione del Coordinatore del Corso di Studio:
 - (a) *esclusivamente in presenza, per il tramite di una riunione fisica;*
 - (b) *esclusivamente a distanza, per il tramite di video o audio conferenza;*
 - (c) *in modalità mista, in presenza e a distanza. In quest'ultimo caso, i componenti del Consiglio di Corso di Studio scelgono la modalità di partecipazione, ad eccezione del Coordinatore del Corso di Studio e del Segretario verbalizzante, che devono essere fisicamente presenti nel luogo indicato nella convocazione per la seduta del Consiglio di Corso di Studio.*
- 7.2 La seduta del Consiglio di Corso di Studio è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei componenti. A tale scopo, gli assenti giustificati concorrono al raggiungimento del quorum strutturale. Il quorum strutturale è verificato dal segretario verbalizzante in qualunque momento della seduta, esclusivamente se ne fa richiesta uno dei componenti del Consiglio di Corso di Studio.
- 7.3 Il Coordinatore del Corso di Studio presiede il Consiglio di Corso di Studio, pone in discussione e in votazione i punti all'ordine del giorno e dispone di tutti i poteri necessari per regolare la seduta.

- 7.4 Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che maggioranze diverse siano previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università. I componenti presenti fisicamente esprimono il loro voto per alzata di mano; i componenti presenti a distanza esprimono il loro voto per appello nominale, su chiamata del Coordinatore del Corso di Studio. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore del Corso di Studio.
- 7.5 Le delibere assunte dal Consiglio di Corso di Studio divengono efficaci con l'approvazione del verbale che le riporta, salvo che il Consiglio di Corso di Studio disponga con separata deliberazione, assunta con la maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera, di conferire immediata esecutività alla delibera.

Art. 8. Verbalizzazione

- 8.1 Delle sedute di Consiglio di Corso di Studio è redatto processo verbale.
- 8.2 A tale scopo, il Coordinatore del Corso di Studio nomina all'inizio di ciascuna seduta un segretario verbalizzante tra i componenti del Consiglio di Corso di Studio o tra il personale non docente addetto al Dipartimento.
- 8.3 Il verbale della seduta precedente è approvato nella seduta successiva a maggioranza dei presenti. A tale scopo, il verbale della seduta precedente è inviato o comunque reso disponibile a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio almeno due giorni prima della data della seduta in cui deve essere approvato.
- 8.4 Il verbale approvato, sottoscritto dal Coordinatore del Corso di Studio e dal segretario verbalizzante, è numerato progressivamente per ciascun anno solare e conservato a cura del Coordinatore del Corso di Studio presso gli uffici dell'Università.

TITOLO III

Il Coordinatore del Corso di Studio

Art. 9. Il Coordinatore del Corso di Studio

- 9.1 Il Coordinatore del Corso di Studio, nominato secondo le norme dello Statuto, ha la rappresentanza del Corso di Studio.
- 9.2 Il Coordinatore del Corso di Studio:
- (a) *coordina lo svolgimento dei compiti del Consiglio del Corso di Studio con la collaborazione del Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica;*
 - (b) *convoca il Consiglio di Corso di Studio, secondo l'articolo 6.2;*
 - (c) *cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Corso di Studio;*

- (d) *promuove le attività didattiche, in collaborazione con il Direttore di Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento;*
- (e) *esercita tutte le altre funzioni che gli competono in base all'ordinamento universitario, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università.*

9.3 In caso d'urgenza, il Coordinatore del Corso di Studio può esercitare le funzioni di competenza del Consiglio di Corso di Studio, tramite suoi decreti immediatamente esecutivi. Tali decreti devono essere portati alla ratifica del Consiglio di Corso di Studio nella prima seduta successiva alla loro adozione. Nel caso in cui ciò non avvenga o il Consiglio di Corso di Studio non ratifichi il decreto del Coordinatore del Corso di Studio, il decreto perde efficacia fin dalla sua adozione, salvi gli effetti che il Consiglio di Corso di Studio decida di conservare.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 10. Rinvio

10.1 Per quanto qui non disciplinato, si fa rinvio al Regolamento del Dipartimento, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università, nonché alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamento universitario, per quanto compatibile con la natura privata dell'Università.

Art. 11. Entrata in vigore

11.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Università.

Casamassima, addì 15.03.2021

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro